



COMUNE DI FIESCO

Provincia di CREMONA

Via Roma n. 30 - 26010 Fiesco (Cr)
Tel. 0374/37.00.14 - Fax 0374/37.08.62
P.IVA - C.F.: 00304300197

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIESCO E LA SOCIETA' SPORTIVA POLISPORTIVA LIBERTAS FIESCO PER LA CONCESSIONE D'USO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 11 dello Statuto del Comune di Fiesco, in tema di Libere forme associative, riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale;

- per il raggiungimento di tali finalità, dunque, il Comune incoraggia e favorisce lo Sport dilettantistico, in ambito sociale e giovanile, favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (ex art. 7, comma 5, della Legge n. 142/1990) e promuove, altresì, iniziative mirate alla socializzazione;

- la L.R. 14/12/2006, N. 27 individua, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali;

- ai fini della predetta legge regionale, si intende per:

a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;

b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili;

- il campo di calcio comunale rientra tra gli impianti senza rilevanza economica sia per caratteristiche, che per dimensioni ed ubicazione;

tutto ciò premesso, tra:

il **COMUNE DI FIESCO** (soggetto CONCEDENTE), con sede in Via Roma n. 30, (P.IVA 00304300197), rappresentato dal Sig. Piacentini Giuseppe - Sindaco Pro-tempore, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto del Comune medesimo,

e la

POLISPORTIVA LIBERTAS FIESCO (soggetto CONCESSIONARIO), con sede in Fiesco (Cr), Via M. Noli 7, (C.F.: 82010090197 – P.IVA: /), rappresentata dal suo Presidente “Pro-Tempore”, Sig. _____, residente in _____, Via _____ n. _____. La Società Sportiva è partecipante al campionato “CALCIO DILETTANTI” per l’anno calcistico 2016/2017 (istanza pervenuta il 13/07/2016 al prot. n. 3326).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO, SCOPO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Il Comune Concessionario concede in uso per le date in cui si dovranno svolgere le partite del campionato dilettanti alla Società Concessionaria il campo di calcio di proprietà comunale e l’annessa struttura sportiva, per il tempo ed alle condizioni e clausole contenute nel presente atto.

La presente convenzione ha VALIDITA’ per il periodo relativo alla Stagione Calcistica **2016/2017**, senza obbligo di notifica, da parte del Comune Concedente, alla scadenza.

I locali, gli impianti e le attrezzature concessi in uso, vengono indicati in modo riassuntivo come segue:

- Campo di Calcio Comunale, sito in Via Giardini;
- Relativi impianti e pertinenze: locali adibiti a spogliatoi, nonché tutti gli impianti, le attrezzature, le apparecchiature ed i mezzi meccanici annessi alla struttura sportiva medesima.

ART. 2 - ONERI ED OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ CONCESSIONARIA

La Società Concessionaria, in relazione all’utilizzo dei locali, degli impianti e delle attrezzature, oggetto della presente concessione, è tenuta a corrispondere un corrispettivo determinato dalla tariffa per singola partita moltiplicato per il numero di partite prenotate e risultanti dal calendario.

Il tariffa da corrispondere al Comune Concedente, da parte delle Società Sportive Concessionarie, per singola partita, è annualmente deliberata da parte della Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici ai fini

dell'approvazione del bilancio annuale e, pertanto, sulla base delle determinazioni assunte, esso potrà essere soggetto ad eventuali variazioni .

Ai fini della relativa fatturazione del canone dovuto in favore del Comune Concedente, la Società Concessionaria si impegna a fornire tempestiva e formale comunicazione in ordine al N. delle partite da disputare (secondo il calendario del campionato dilettanti) e disputate.

Il canone dovuto per gli utilizzi dovrà essere versato al Comune di Fiesco, con le modalità indicate nelle fatture, emesse indicativamente in due rate (entro il 28/02/2017 e entro il 30/06/2017). l'importo sarà determinato dal numero di partite disputate.

La concessione comporta, inoltre, l'assunzione da parte della Società Concessionaria dei seguenti obblighi:

- prima dell'avvio del Campionato di Calcio, cui la squadra della Società Concessionaria partecipa, la Società Concessionaria medesima dovrà presentare formale comunicazione in ordine alla programmazione delle date delle partite da disputarsi presso il Campo di Calcio Comunale di Fiesco;
- eventuali variazioni rispetto alle giornate di utilizzo, preventivamente programmate, dovranno essere formalmente comunicate (anche via mail) in data antecedente a quella di mancato utilizzo;
- custodia e cura della struttura del Campo di Calcio, di tutte le attrezzature, apparecchiature e di tutti i mezzi meccanici in dotazione ed esistenti per lo svolgimento dell'attività sportiva e di altre manifestazioni preventivamente autorizzate dal Comune Concedente, per tutto il tempo dello svolgimento dell'attività sportiva medesima, nonché della fase preparatoria e successiva alla disputa della partita;
- adeguata e periodica pulizia dei locali, dei servizi e di tutti gli impianti esistenti e delle zone riservate al pubblico;
- la Società Concessionaria si impegna ed assicurare la cura delle strutture e l'utilizzo dei servizi, secondo criteri di parsimonia e di oculatezza propri del "buon padre di famiglia", al fine di garantire la migliore conservazione delle strutture ed il massimo contenimento delle spese di gestione;
- al termine di ogni partita, la Società Concessionaria si impegna, altresì, a garantire uno stato di complessivo ordine l'intera struttura sportiva, in modo che possa essere utilizzata anche da altri richiedenti.

ART. 3 - RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA

Per effetto della presente concessione d'uso, la Società Concessionaria è direttamente responsabile di qualunque danno dovesse essere arrecato al Campo di Calcio, agli annessi locali, agli impianti, alle attrezzature, alle apparecchiature, ai mezzi meccanici e ad ogni altra parte della struttura sportiva, da parte della squadra della Società Concessionaria medesima, della squadra della Società Sportiva avversaria, dei tifosi

dell'una o dell'altra squadra ospitate presso la struttura sportiva, nonché da parte di tutti coloro che, in qualunque modo, abbiano avuto accesso alla struttura concessa in uso, o vi abbiano arrecato danno dall'esterno.

Ogni spesa conseguente ai danni eventualmente rilevati sarà addebitata alla Società Concessionaria, salvo la facoltà, da parte del Comune Concedente, di consentire il ripristino integrale dell'ordinaria situazione, effettuato direttamente a cura della Società Concessionaria, e dopo le eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate da parte del Comune.

La Società Concessionaria resta vincolata, nell'esercizio delle attività derivanti dalla presente convenzione, all'osservanza di tutte le norme di legge e le prescrizioni vigenti senza alcuna responsabilità diretta od indiretta da parte del Comune Concedente.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI DEL COMUNE CONCEDENTE

Restano a carico del Comune Concedente i seguenti obblighi:

- le scelte operative per la corretta impostazione del piano di manutenzione del manto erboso;
- la manutenzione del campo da gioco comprendente i tagli d'erba e tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività sportive ed agonistiche ordinarie.

Resta fatta salva la possibilità, per il Comune Concedente, di richiedere alla Società Concessionaria la compartecipazione ad eventuali spese da sostenere in relazione a specifiche esigenze di adeguamento od adattamento della struttura sportiva, richieste dalla stessa Società Concessionaria o da Enti superiori, in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva da parte della Società Concessionaria medesima, non strettamente indispensabili per le esigenze del Comune Concedente.

- la manutenzione straordinaria degli impianti, comprese le operazioni straordinarie di manutenzione dei terreni di gioco;
- le spese di fornitura di gas, acqua, energia elettrica, servizio di raccolta rifiuti.

Il Comune Concedente non risponde dei danni che dovessero derivare a terzi in relazione all'utilizzo della struttura sportiva da parte della Società sportiva concessionaria.

Ai fini dell'eventuale accoglimento di richiesta, formalmente presentata dalla Società Concessionaria, di ottenere l'utilizzo dell'impianto per le successive stagioni sportive, il Comune Concedente valuterà il puntuale e preciso adempimento, da parte della Società medesima, di tutti gli obblighi, impegni ed adempimenti previsti ai precedenti artt. 2 e 3.

ART. 5 - LIMITI ALLA CONCESSIONE D'USO

Il conferimento della concessione d'uso del Campo di Calcio ed annessa struttura non è integrale, bensì strettamente correlato e, pertanto, limitato alle sole partite previste nell'ambito della programmazione del Campionato di Calcio, cui la squadra della Società Concessionaria partecipa.

L'eventuale fruizione della struttura sportiva per esigenze di carattere straordinario e, dunque, in occasione di partite non facenti parte del Campionato, è consentita solo mediante preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune Concedente.

Le tariffe di utilizzo per le esigenze di carattere straordinario sono annualmente deliberate da parte della Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio annuale e, pertanto, sulla base delle determinazioni assunte, esse potranno essere soggette ad eventuali variazioni

ART. 6 - CONTROLLI ED OBBLIGHI ULTERIORI, RISOLUZIONE, RECESSO, SCIoglimento ANTICIPATO

Il Comune Concedente, sia tramite proprio personale, propri incaricati o funzionari, che attraverso i Consiglieri Comunali in carica, si riserva la facoltà di controllare in ogni momento che tutti gli obblighi previsti vengano rispettati.

Qualora la Società Concessionaria perseguisse fini diversi o contrastanti con quelli previsti o con gli obblighi assunti, il Comune Concedente si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione prima della sua scadenza, con preavviso di mesi 3 (tre).

In presenza di sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, il Comune Concedente si riserva il diritto di recedere, in qualunque momento, dalla presente convenzione, senza che nulla sia dovuto alla Società Concessionaria.

ART. 7 - EMERGENZE, CAUZIONE, DOCUMENTI E CONTROVERSIE

In caso di emergenza dovuta ad eventi eccezionali, il Sindaco potrà sospendere con urgenza le attività del Società Concessionaria e richiedere l'immediata restituzione del Campo, degli impianti e delle attrezzature, salvo riferirne alla Giunta entro 7 giorni e, se del caso, al Consiglio Comunale entro un mese, per eventuali provvedimenti definitivi.

La Società Concessionaria viene esonerata dall'obbligo di prestare cauzione, in quanto il Comune Concedente si riserva, in caso di danni di notevole entità o gravi inadempienze, di dichiarare il recesso della convenzione, già previsto all'art. 6.2.

In caso di controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della presente convenzione, le parti convengono la devoluzione all'Autorità Giurisdizionale Ordinaria, previo il tentativo di risoluzione stragiudiziale, da effettuarsi in via amministrativa ed in contraddittorio con la controparte.

ART. 8 - RICHIESTA CONCESSIONE D'USO PER IL SUCCESSIVO ANNO

Al fine di consentire al Comune una congrua programmazione in ordine alla concessione d'uso dell'impianto sportivo per la successiva stagione calcistica, la Società Sportiva si impegna a fornire, entro il termine del **15/07/2017**, comunicazione scritta in ordine alla necessità di utilizzare/non utilizzare il campo sportivo per la stagione calcistica successiva.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti si rimettono ai principi di diritto pubblico ed alle norme del codice civile, se compatibili.

Fiesco, _____

per la SOCIETA' CONCESSIONARIA

Il Presidente pro-tempore

per il COMUNE CONCEDENTE:

Il Sindaco

Piacentini Giuseppe
